



**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**ACCORDO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER  
L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' LIBERO  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA**





In data 28 maggio 2012, presso la sede ASL di Bergamo, tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. dell'AREA MEDICI/VETERINARI E AREA SPTA,

**SI APPROVA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' LIBERO  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALLEGATO ALLA PRESENTE QUALE PARTE  
INTEGRANTE)**



Per la Delegazione Trattante

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_


Per le OOSS Dir. Medica/Veterinaria

 - FVM  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
 CGIL-MEDICI  
 CISL Medici  
\_\_\_\_\_

Per le OOSS Dirigenza SPTA

 - AUP  
 CISL PTA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DOTT. SERVILLO SOTTOSCRIVE  
L'ACCORDO CON LE PRECISAZIONI  
DI CUI AL VERBALE DELLA RIUNIONE ODIERNA .







Regione  
Lombardia

ASL Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'  
LIBERO PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA**

*[Handwritten signatures and initials]*



**Art. 1**  
**(Definizione)**

Per attività libero professionale intramuraria (di seguito abbreviata in "A.L.P.I.") del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall'orario di lavoro ordinario, in favore e su libera scelta dell'assistito/utente e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi e con tariffe preventivamente concordate tra il Sanitario e la Direzione dell'A.S.L..

Il diritto all'attivazione dell'ALPI spetta ai soli dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo.

I Dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria possono svolgere attività sanitaria solo in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria di appartenenza.

Al Personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della Libera Professione Extramuraria è vietato l'esercizio, sotto qualsiasi forma, anche se resa in équipe, della Libera Professione Intramuraria.

**Art. 2**  
**(Prestazioni soggette a libera professione)**

Qualsiasi prestazione istituzionale è erogabile anche in regime di libera professione, purché non sia vietato dalla normativa vigente, non rientri tra i compiti di sanità pubblica svolte in via esclusiva dall'Ente e ricorrano le condizioni individuate al precedente art. 1.

Possono essere altresì erogate in regime di libera professione, con le medesime condizioni, le prestazioni aggiuntive non comprese nei L.E.A., nonché le prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario.


Rientrano in tale fattispecie anche tutte le attività svolte dai Sanitari per Associazioni, Enti e Ditte con personalità giuridica di diritto privato.

Le prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. non possono costituire strumento per la riduzione dei tempi di attesa.

**Art. 3**  
**(Attività non rientranti nella Libera Professione)**

Non rientrano fra quelle definite libero - professionali le seguenti attività:

1. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
2. collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
3. partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;




4. relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
5. partecipazione ai comitati scientifici;
6. partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
7. attività sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro;
8. attività resa per nome e conto dell'A.S.L. in regime di convenzione con altre Aziende Sanitarie Pubbliche;
9. attività rese dall'ASL dove non sia possibile la libera scelta da parte dell'utente, il quale deve essere consapevole di entrare in un percorso libero professionale.


#### **Art. 4 (Principi Generali)**

L'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo organizza l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.), nel rispetto dei seguenti principi generali:

1. La Direzione Aziendale concorda con i singoli dirigenti e con le équipes i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione al volume dell'A.L.P.I., anche ai fini del contenimento dei tempi di attesa;
2. l'attività libero professionale intramuraria viene autorizzata dall'Azienda ed effettuata in spazi ed ore concordati tra il Professionista e la Direzione Aziendale o di Distretto/Dipartimento, presso il quale si svolge l'attività, con contestuale individuazione delle attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non interferire con la piena funzionalità dei servizi;
3. le tariffe vengono determinate dal dirigente in contraddittorio con l'Azienda attenendosi ai principi del Codice Deontologico professionale della categoria di appartenenza;
4. l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o di attività complessiva o un volume orario superiore a quello assicurato per tutti i compiti istituzionali;
5. l'ALPI deve essere esercitata nel rispetto del seguente criterio chiarificatore: assenza di contrasto effettivo (certo/sicuro) con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'Azienda nella specifica prestazione libero professionale e, quindi, assenza di sovrapposizione delle figure del controllore e del controllato per la specifica prestazione libero professionale;



6. laddove previsto, l'A.L.P.I. è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente o affine. Il personale che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non può esercitare l'A.L.P.I. nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in intramoenia allargata o in altra struttura dell'Azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della relativa specializzazione;
7. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs 81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità così come previsto dal citato D. Lgs;
8. i Dirigenti interessati dovranno garantire un livello di produttività in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali;
9. durante l'esercizio dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario S.S.N. (art. 15 quinquies comma 4 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502), nè altra modulistica interna propria del regime pubblico. E' consentito l'uso di carta intestata dell'Azienda o di altra modulistica stampata a cura del dirigente, purché precedentemente visionata o autorizzata dall'ufficio competente;
10. è fatto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero professionale in regime intramurario di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro erogate, ad eccezione dei casi espressamente previsti nel presente regolamento o autorizzati dalla Direzione Aziendale e comunque con rilascio di fattura (fatturario) dell'A.S.L.;
11. l'esercizio dell'A.L.P.I. non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda;
12. lo specifico tariffario delle prestazioni libero professionali dovrà essere comunicato all'utente all'atto della richiesta della prestazione; l'Amministrazione provvede, inoltre, ad informare sugli orari dell'A.L.P.I. prestata dal personale sanitario autorizzato e sulle modalità di prenotazione delle prestazioni;
13. il personale della dirigenza del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione extramoenia non può esercitare in alcuna forma, anche resa in équipe, l'attività libero professionale intramoenia; ciò vale anche per le prestazioni di natura occasionale ed episodica, a favore o nell'interesse di strutture pubbliche, ivi comprese quella di appartenenza, o private accreditate con il S.S.N., anche parzialmente o provvisoriamente;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and several others on the right. A small number '3' is visible near the center.

14. il Dirigente non può adottare, durante l'espletamento dell'attività istituzionale, comportamenti tali da favorire direttamente o indirettamente la propria A.L.P.I.;
15. fermo restando il pagamento delle quote destinate all'Azienda ed al fondo di perequazione e supporto indiretto, il medico può, occasionalmente, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la propria opera purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

**Art. 5**  
**(Tipologie di attività libero professionale)**

L'attività libero professionale intramoenia può esercitarsi nelle seguenti forme:

**A. attività libero professionale individuale:**

è caratterizzata dalla specifica richiesta inoltrata dal paziente/utente di rapportarsi con un singolo dirigente.

**B. Attività libero professionale d'èquipe:**

è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente singolo o associato o da parte di Aziende con personalità giuridica di diritto privato di una prestazione libero professionale rivolta genericamente all'èquipe, senza scelta nominativa del medico erogatore o del Dirigente.

La modalità di ripartizione della quota fra gli aventi diritto, nell'ambito delle percentuali di cui all'allegato 1 del presente regolamento, verrà concordata dai componenti stessi dell'èquipe, fermo restando l'obiettivo di salvaguardare un criterio di equità nella distribuzione.


**Art. 6**  
**(Orario)**

L'attività libero professionale intramoenia, nelle sue varie tipologie, deve essere svolta fuori dall'orario di lavoro, al di fuori dei turni e, al di fuori dei turni di reperibilità e non comporta accumulo di lavoro straordinario.

Il Dirigente è tenuto a comunicare preventivamente giorni ed orari nei quali eserciterà l'attività libero professionale intramuraria che deve essere organizzata in orari diversi da quelli programmati per l'attività istituzionale.

La sospensione dell'esercizio dell'attività di servizio attivo per effetto di assenze che comportino l'impossibilità a prestare servizio (malattia, infortunio, interdizione dal lavoro, sciopero), e con esclusione del congedo ordinario e dei

recuperi di riposo non goduti, comporta contestualmente la sospensione, per il corrispondente periodo, dell'autorizzazione a svolgere l'A.L.P.I..



In particolare, previa segnalazione scritta dagli uffici preposti ai controlli sulle rilevazioni delle presenze, in caso di prestazioni fatte in orario di servizio, si procederà alla rivalsa di quanto indebitamente percepito dal professionista per la prestazione resa in libera professione.

**Art. 7**  
**(Personale di supporto)**

Il personale di supporto diretto che volontariamente partecipa fuori dall'orario di lavoro all'A.L.P.I., può essere individuato nominativamente o in équipe dal Medico/Dirigente Sanitario prescelto o dal responsabile dell'équipe, di norma e se possibile con il criterio della rotazione e nei limiti della disponibilità del personale in servizio.

In particolari e circoscritti casi la scelta del personale di supporto diretto potrà essere allargata a personale non sanitario nominalmente individuato dal Medico/Dirigente prescelto o dal responsabile dell'équipe Per qualsiasi tipologia di A.L.P.I., a fronte di ogni corrispettivo liquidato al personale di supporto diretto o indiretto, deve essere reso il corrispondente debito orario, come da accordi sindacali del comparto.

Non possono partecipare all'A.L.P.I.:

- il personale in orario ridotto a seguito di maternità
- il personale assente dal servizio a qualsiasi titolo, fatte salve le assenze per congedo ordinario e per recupero riposi.

Il personale a part time può partecipare solo nella misura oraria permessa dalla normativa contrattuale vigente.

**Art. 8**  
**(Attrezzature)**

L'attività libero professionale intramoenia, può essere svolta utilizzando le attrezzature normalmente destinate all'attività istituzionale. Le tariffe applicate all'utente debbono ricomprendere anche i costi di utilizzo delle suddette attrezzature.

I calendari di accesso e le modalità di utilizzo delle attrezzature e della fruibilità degli spazi indispensabili per erogare le prestazioni (sia da parte dei singoli operatori che eventualmente dalle équipes), sono definiti dalla Direzione di Distretto/Dipartimento secondo criteri di equità di accesso da parte delle varie équipes in rapporto alla effettiva richiesta di prestazioni a pagamento.





ASL Bergamo

Il professionista autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale strumentale che intenda utilizzare attrezzature e/o apparecchiature di sua proprietà all'interno dell'Azienda deve essere preventivamente autorizzato dalla

Direzione Aziendale ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione liberatoria diretta a sollevare l'Azienda da ogni onere economico derivante sia da responsabilità civile che da oneri assicurativi.

**Art. 9**  
**(Modalità operative)**

I dirigenti che intendono iniziare lo svolgimento dell'A.L.P.I., devono presentare richiesta all'Azienda su modulo unico autorizzativo, indicando: la specialità, le tipologie di prestazioni, la sede in cui intendono espletare l'attività, i giorni e gli orari, la necessità o meno di personale di supporto diretto, l'eventuale maggiorazione della percentuale destinata al personale di supporto diretto con indicazione nominativa dei prescelti, nonché la tariffa proposta.

La richiesta di autorizzazione verrà preventivamente esaminata dalla Direzione del Distretto/Dipartimento, che darà il proprio nulla-osta sulle modalità di espletamento dell'A.L.P.I. (orari, giornate, ambulatori etc.).

Le richieste verranno poi inviate all'Ufficio Area Risorse Umane il quale, accertato che le modalità indicate dall'èquipe o dal Dirigente singolo richiedente rientrano nell'ambito dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento, provvederà ad acquisire parere della Direzione Strategica e, informato il Responsabile del Servizio interessato, ad autorizzare l'A.L.P.I. o a motivare le ragioni di diniego.

L'Azienda è tenuta a rispondere positivamente o negativamente alle richieste di autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

L'autorizzazione verrà comunicata, oltre che all'interessato ed all'Unità Operativa di appartenenza, anche alla Direzione di Distretto/Dipartimento, nonché ai settori competenti in materia (poliambulatorio, gestione del personale, accettazione/cassa, gestione bilancio).

Eventuali richieste di stabile variazione delle modalità di espletamento dell'A.L.P.I. (orari, giornate, ambulatori etc.) dovranno essere presentate con procedura analoga a quella seguita per l'autorizzazione iniziale.

L'autorizzazione consente l'inizio dell'attività.

La richiesta di variazione permanente delle tariffe va inoltrata, entro il mese di gennaio di ogni anno, all'Ufficio Area Risorse Umane il quale, acquisito il parere della Direzione Strategica, provvederà a rilasciare l'autorizzazione e a darne comunicazione agli interessati.

Sono destinati allo svolgimento della Libera Professione intramuraria, laddove non siano presenti idonei spazi distinti, gli stessi ambienti in cui è prevista l'attività istituzionale, mantenendo nettamente separati, nel corso della giornata, i rispettivi orari di utilizzazione tra attività istituzionale ed attività libero-professionale intramuraria.

Le richieste di autorizzazione vanno rinnovate ogni due anni.

**Art. 10  
(Prenotazioni)**

Le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali in A.L.P.I. sia individuali che in équipe da erogare in regime libero professionale intramoenia presso una struttura aziendale o presso studi privati si effettueranno presso le articolazioni aziendali preposte dove è attivata una linea dedicata, di norma individuata nella sede del Distretto ove insiste l'attività.

Le prenotazioni delle prestazioni in A.L.P.I. erogate presso studi o poliambulatori convenzionati saranno effettuate a cura degli stessi.

**Art. 11  
(Tariffe e Pagamenti)**


Nel rispetto dei principi del Codice Deontologico professionale della categoria di appartenenza, il medico/Dirigente Sanitario determina le prestazioni erogabili in regime libero-professionale e fissa i relativi onorari in accordo con l'Azienda. Al predetto onorario vengono applicate per la tariffazione all'utente le percentuali di maggiorazione minime per l'équipe di supporto diretto e valore fisso per l'équipe di supporto indiretto previste nell'allegato 1.

In ogni caso la determinazione della tariffa a carico dell'utente tiene conto dei seguenti fattori:

- A. onorario del medico/dirigente sanitario prescelto;
- B. eventuale quota per il personale di supporto diretto che partecipa fuori orario di lavoro;
- C. quota per il personale di supporto indiretto, Dirigente e non;
- D. eventuale costo del materiale utilizzato;
- E. fondi di perequazione nella misura minima del 5%;
- F. quota aziendale (costi diretti ed indiretti compresi i costi non preventivati e i costi per ammortamento e utilizzo delle attrezzature e apparecchiature);
- G. IRAP.

Le prestazioni libero professionali intramurarie verranno pagate con le modalità in uso in azienda, a seguito di rilascio di regolare fattura esente da I.V.A. (ai sensi dell'art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni) ed eventualmente soggetta a marca da bollo (ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.72 e successive modificazioni).

Se la prestazione è resa durante una particolare fascia oraria o in sedi in cui non è possibile il pagamento presso una cassa aziendale, il professionista incasserà direttamente la tariffa della prestazione utilizzando il bollettario aziendale (fatturario) e verserà il riscosso alla cassa/tesoreria dell'ASL (o effettuerà un bonifico bancario) il quinto giorno lavorativo successivo.





I compensi relativi all'attività libero professionale svolta in intramoenia sono accreditati in busta paga, di norma, entro il mese successivo a quello dell'introito del corrispettivo delle prestazioni.

### **Art. 12**

### **(Attività libero professionale intramuraria dei Medici Veterinari)**

#### **Premessa**

In applicazione della delibera di Giunta Regionale n. VIII/00441 del 13 giugno 2008 "Linee di indirizzo sulla libera professione intramuraria dei Medici Veterinari " l'attività libero professionale intramuraria dei Medici Veterinari, per la tipologia stessa delle prestazioni richieste, è organizzata come segue:

- Attività ambulatoriali
- Attività necessariamente extra-ambulatoriali

Per attività ambulatoriale si intendono tutte quelle prestazioni cliniche o professionali erogate presso specifiche strutture:

- Visite cliniche ambulatoriali
- Interventi, chirurgici ambulatoriali
- Autopsie di piccoli animali o animali da cortile
- Analisi di laboratorio di supporto all'attività clinica
- Studio di dati, referti clinici, progettualità, piani di intervento, ecc.

Per attività necessariamente extra-ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni che devono essere erogate presso le strutture di custodia degli animali o presso le strutture produttive:

- Visite cliniche presso il domicilio dei richiedenti
- Visite cliniche presso gli allevamenti
- Accertamenti presso le sedi dei richiedenti in genere

#### **Prenotazione e registrazione**

La prenotazione delle prestazioni da erogare in libera professione intramuraria da parte dei medici Veterinari può essere effettuata presso le segreterie amministrative dei Distretti Veterinari o dal Dirigente Veterinario stesso che riceve la richiesta di prestazione.

Le prestazioni programmabili verranno registrate preventivamente presso le segreterie amministrative dei Distretti Veterinari, mentre le prestazioni a carattere d'urgenza o ricevute fuori dall'orario di servizio, verranno registrate presso le segreterie amministrative dei Distretti Veterinari, il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta d'intervento, con le modalità già stabilite dalle procedure del DPV.

**LIBERA PROFESSIONE IN STRUTTURE ESTERNE****Art. 13****(Attività libero professionale in struttura esterna)**

Il Direttore Generale, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della Libera Professione Intramoenia, può autorizzare il personale della dirigenza medica e sanitaria che abbia optato per l'esercizio intramurale della libera professione a utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'ente, spazi in strutture non accreditate con il S.S.N., nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati (art. 15 quinquies, comma 2, lettera c - D.Lgs n. 299/99).

L'esercizio presso strutture non accreditate avviene tramite stipula di apposita convenzione.

Nel caso di attività resa in regime libero professionale in qualità di Medico Competente (per coloro che non versano in situazioni di incompatibilità), la stessa potrà essere resa presso il domicilio della ditta o presso strutture da essa individuate. Le fatture sono emesse sul bollettario dell'Azienda e l'importo corrisposto dall'utente è versato dalla stessa struttura con cadenza almeno semestrale.

**ALPI in Strutture convenzionate**


Le prenotazioni saranno gestite direttamente dalla Struttura convenzionata e verranno comunicate via e-mail ad un indirizzo di posta elettronica certificata della ASL con modalità da concordarsi.

Le fatture sono emesse sul bollettario dell'Azienda e l'importo corrisposto dall'utente è versato dalla stessa struttura con cadenza mensile.

Il versamento dovrà essere accompagnato da una distinta riepilogativa delle prestazioni rese, nonché dalle copie delle fatture emesse.

I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:

- onorario (al lordo) del professionista;
- fondi perequazione dirigenza;
- quota supporto indiretto;
- quota costi aziendali;
- IRAP;
- quota per struttura esterna.



La Struttura convenzionata si impegna a fornire adeguata copertura assicurativa, con polizza di R.C.V.T. ed infortuni, per danni causati a terzi od al Dirigente Medico dipendente dall'ASL, sempre che l'evento dannoso non sia direttamente imputabile a dolo e sempre che non esista analoga copertura assicurativa da parte dell'A.S.L.

Qualunque altra copertura assicurativa, dovrà eventualmente essere accesa dal medico interessato a sue spese.

### **ALPI in Studi Professionali Privati**

Qualora il professionista richieda di utilizzare Studi Professionali privati è necessario che lo stesso produca adeguata autocertificazione comprovante il rispetto dei requisiti richiesti per i locali destinati a studi medici. L'A.S.L. può promuovere verifiche in ordine al mantenimento di tali requisiti.

Presso lo Studio Professionale privato possono essere rese esclusivamente prestazioni erogate a favore di utenti paganti in regime di ALPI.

Le prenotazioni saranno gestite direttamente dall'ASL e le prestazioni erogate in giorni ed orari preventivamente concordati con il dirigente; le prenotazioni verranno comunicate via e-mail al professionista


Le fatture sono emesse sul bollettario dell'Azienda e l'importo corrisposto dall'utente è riscosso direttamente dal medico/dirigente sanitario il quale fino al momento della consegna si assume l'obbligo della custodia ai sensi dell'art. 1177 c.c. assumendo direttamente il rischio derivante dalla detenzione delle somme introitate, anche in caso di furto, smarrimento, errore contabile e quant'altro possa verificarsi nell'incasso e nel maneggio del denaro.

Il versamento nelle casse aziendali (tesoreria ASL) deve avere obbligatoriamente cadenza almeno mensile, o con diversa cadenza in casi specifici e motivati.

Il versamento dovrà essere accompagnato da una distinta riepilogativa delle prestazioni rese, nonché dalle copie delle fatture emesse.

I fattori che concorrono alla formazione della tariffa sono:

- onorario (al lordo) del professionista;
- fondi perequazione dirigenza;
- quota supporto indiretto;
- quota per costi aziendali;
- IRAP.



10



## ALTRE ATTIVITA'

### Art. 14 (Consulenze)

L'attività di consulenza è l'insieme di prestazioni professionali prestate da dirigenti medici e sanitari non medici individualmente o in équipe a favore di terzi che ne hanno fatto richiesta all'Azienda, deve avere carattere istituzionale e deve essere disciplinata da convenzione.

L'attività di consulenza viene attuata nei seguenti casi:

- 1) in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto;
- 2) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o Istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro;
- 3) in strutture sanitarie private accreditate.

Il compenso relativo alla consulenza – per i casi di cui ai punti 1 e 2 - affluisce all'azienda che provvederà ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto.

La consulenza di cui al punto 3 comporta l'utilizzo di personale in regime di esclusività e va resa in orario di servizio e non dà diritto a remunerazioni aggiuntive.

### Art. 15 (Consulti)

#### Attività al domicilio dell'utente:

L'attività a domicilio dell'utente, oltre che essere resa fuori dall'orario di servizio deve avvenire in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria.

Tale attività è consentita oltre che per motivi di carattere occasionale e straordinario anche per garantire la continuità terapeutica in situazioni di particolare e documentata gravità.

L'utente richiederà la prestazione alla competente Direzione di Distretto/dipartimento esprimendo la scelta del professionista e dichiarando oltre alle proprie generalità, il domicilio presso il quale verrà espletata la prestazione direttamente dal professionista che rilascerà all'utente fattura dell'avvenuto pagamento.



Regione  
Lombardia

ASL Bergamo

Quanto incassato verrà versato entro in quinto giorno lavorativo successivo all'espletamento della visita nelle casse aziendali (tesoreria ASL).

In caso di urgenza in orari di chiusura degli uffici Aziendali, l'utente contatterà direttamente il professionista prescelto, che successivamente, provvederà il primo giorno lavorativo utile a regolarizzare la pratica presso l'ufficio competente.

**Attività dove l'utente è ricoverato:**

Per tale attività sono applicabili le medesime procedure previste per l'attività a domicilio dell'utente.

Non sono assimilabili al consulto prestazioni complesse che richiedano l'utilizzo di tecnologia complessa.

**Art. 16**

**(Consulenze e perizie richieste dall'autorità giudiziaria)**

Le perizie e le consulenze richieste saltuariamente dall'autorità giudiziaria, rientrano nella disciplina riguardante le attività saltuarie ed occasionali e quindi da autorizzare ai sensi del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni.

**FONDI**

**Art. 17**

**(Fondi di perequazione comune e di supporto indiretto)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, lettera i) dei CC.CC.NN.LL. 1998-2001 dell'area della Dirigenza Medica e dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, una quota del 5% di tutti i proventi dell'attività libero professionale è accantonata e finalizzata alla costituzione del fondo di perequazione, mentre una quota del 4% è accantonata per il fondo destinato al supporto indiretto della dirigenza o del comparto. Il fondo di perequazione è destinato alla perequazione delle discipline mediche o del ruolo sanitario che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, mentre il fondo di supporto indiretto è finalizzato al riconoscimento dell'attività di supporto alla gestione complessiva della libera professione e delle connesse responsabilità anche del personale non sanitario.

Le quote destinate ai fondi di perequazione comune e di supporto indiretto sono individuate nell'allegato 1 "criteri di determinazione delle tariffe e di suddivisione dei proventi".


**Art. 18**

**(Criteri di ripartizione del fondo di perequazione e comune del comparto)**

Il fondo di perequazione sarà distribuito al personale dipendente appartenente al ruolo dirigenziale medico e sanitario non medico secondo criteri concordati di anno in anno con le OO.SS. su proposta della Direzione Sanitaria Aziendale

Sono comunque esclusi dalla ripartizione del fondo:

- il personale medico sanitario in rapporto di lavoro non esclusivo;
- il personale a tempo ridotto della dirigenza;



**Art. 19**  
**(Fondo di supporto indiretto)**

Il fondo di supporto indiretto di cui all'art. 17 sarà distribuito al personale dirigente o del comparto, che supporta la gestione complessiva della libera professione e ne assume le connesse responsabilità, in misura proporzionale all'impegno, alla responsabilità ed alla presenza in servizio.

   14    

## DISPOSIZIONI

### ART. 20

#### (Organismo di promozione e verifica dell'attività libero professionale)

Ai sensi del CCNL 1998/2001 dell'8.6.200 è istituito il Nucleo di Verifica dell'Attività Libero Professionale Intramuraria. Esso cura il rispetto del rapporto tra attività istituzionale e A.L.P.I., come previsto dall'art. 4.4 del presente regolamento, l'andamento dell'attività libero professionale intramuraria in base agli obiettivi strategici dell'Azienda e propone, altresì, eventuali ulteriori modalità di controllo sul corretto espletamento dell'A.L.P.I.

L'organismo di promozione e verifica dell'attività libero-professionale è così composto:

a) parte sindacale:

n. 4 componenti designati fra i dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria;

b) parte aziendale:

- Direttore Sanitario
- Responsabile SITRA
- Responsabile Servizio Amministrazione del Personale
- Referente Ufficio Gestione Attività Libero Professionale.

### Art. 21


#### (Incompatibilità, irregolarità e sanzioni)

I Dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della Libera Professione intramuraria possono svolgere tale attività sanitaria solo in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria di appartenenza.

Nel caso in cui si verificano delle non conformità nell'esercizio dell'A.L.P.I. il Direttore Sanitario procederà a contestarle al Dirigente interessato o al Responsabile dell'U.O./Servizio nell'ipotesi di A.L.P.I. d'equipe.

Il Dirigente interessato o l'U.O./Servizio dovranno produrre entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione tutta la documentazione necessaria per la difesa ed essere sentiti dal Direttore Sanitario.

Il Direttore Sanitario, tenuto conto degli elementi acquisiti e di quelli prodotti dall'interessato, eventualmente irroga le sanzioni sottoriportate:





a) **Mancato rispetto del rapporto tra attività libero professionale e istituzionale di cui all'art. 4.4:**

- diffida formale al Direttore dell'U.O./Servizio con l'invito a riportare il valore del rapporto nel rispetto del limite previsto nell'arco di due mesi dal ricevimento della diffida stessa;
- se reiterata, la sospensione dell'A.L.P.I. per i dirigenti dell'U.O./Servizio fino al raggiungimento dei predetti limiti;

b) **svolgimento dell'attività libero professionale fuori dall'orario o giorni autorizzati/mancato riscontro tra attività prenotata ed effettuata ma non versata:**

rivalsa di quanto percepito dal professionista per la prestazione resa in libera professione intramuraria. Le prestazioni prodotte verranno considerate rese nell'ambito dell'attività istituzionale e come tale integralmente incamerate dall'Azienda fermo restando l'affluenza ai fondi del precedente art. 17 delle percentuali indicate.

La violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni o l'insorgenza di situazione di conflitto d'interessi o che comunque implicino forme di concorrenza sleale, comportano i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La violazione dei precedenti obblighi e la risoluzione del rapporto di lavoro sono comunicate dal Direttore Generale alla Regione, all'Ordine Professionale e al Ministero competente affinché ciascuno possa adottare i provvedimenti di rispettiva competenza, ai sensi della legge 448/1998.

Al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della Libera Professione extramuraria è vietato l'esercizio, sotto qualsiasi forma, anche se resa in équipe, della Libera Professione Intramuraria.

Nell'esercizio dell'A.L.P.I. il Dirigente ha le stesse responsabilità personali, civili, penali ed amministrative, sia contabili che disciplinari, di quelle assunte nello svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Amministrazione inoltre può con motivato provvedimento revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria qualora sussistano gravi e comprovate violazioni del presente Regolamento.

16

**Art. 22**  
**(Assicurazioni)**

L'Azienda garantisce a tutti i dirigenti che svolgono la Libera Professione intramuraria una copertura assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi del CCNL vigente (art. 24 CCNL comma 1, art. 25 CCNL comma 1).

Il personale di supporto diretto alla libera professione intramuraria, ai fini assicurativi (Responsabilità Civile e Infortunistica) è istituzionalmente coperto come per l'attività ordinaria.

**Art. 23**  
**(Adempimenti contabili e fiscali)**

Tutti i proventi derivanti dalle attività svolte al di fuori del normale orario di lavoro sono assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi di lavoro dipendente.

Pertanto l'Azienda provvede direttamente, dopo avere trattenuto le quote di competenza, all'accredito in busta paga dei compensi spettanti al personale avente titolo a fronte delle prestazioni erogate in regime libero professionale.

Tutte le quote attribuite ai dipendenti indicate nell'allegato 1 al presente regolamento sono da intendersi al netto dell'I.R.A.P..

*[Handwritten signatures and initials]*

## NORME FINALI

### **Art. 24 (Regime dei proventi spettanti ai dipendenti)**


L'attività di supporto diretta o indiretta resa fuori orario di lavoro o con prolungamento d'orario, è assimilata al rapporto di lavoro dipendente, dovendosi intendere quale attività indispensabile per garantire la libera professione agli aventi diritto.

Per i dirigenti del ruolo sanitario i proventi dell'A.L.P.I. (esclusa l'attività di supporto) sono assimilati, ai soli fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente, fatta salva ogni modifica che dovesse intervenire nella normativa di riferimento.

### **Art. 25 (Disposizioni finali)**

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente.

Nel caso di sopravvenute nuove disposizioni normative in materia, il presente regolamento si intende conseguentemente integrato e modificato in conformità alle nuove regole e dopo ulteriore confronto tra le OO.SS. e l'Azienda.



18



**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE  
CON SUPPORTO DIRETTO**

**A**

Tariffa	Onorario Dirigente	Supporto Diretto **	Supporto Indiretto **	Fondi di perequazione	Quote Azienda	
					IRAP (8,50%) ***	Copertura costi
100,00	75%	5%	4%	5%	7%	4,00%

I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell'Irap \*\*\* calcolato su onorario dirigente e quota supporto

\*\* la percentuale relativa al personale di supporto può essere incrementata dal medico prescelto diminuendone il relativo onorario.


Nel caso in cui il personale di supporto intenda partecipare all'attività nell'ambito del normale orario di lavoro la quota relativa viene introitata dall'Azienda.

**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE  
SENZA SUPPORTO DIRETTO**

**B**

Tariffa	Onorario Dirigente	Supporto Indiretto	Fondi di perequazione	Quote Azienda	
				IRAP (8,50%) ***	Copertura costi
100,00	80%	4%	5%	7%	4,00%

I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell'Irap \*\*\* calcolato su onorario dirigente



20



**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE  
ALLARGATA IN STUDI PRIVATI/CONVENZIONATI**

**C**

Tariffa	Onorario Dirigente	Supporto Indiretto	Fondi di perequazione	Quote Azienda	
				IRAP (8,50%) ***	Copertura costi
100,00	83%	4%	5%	7%	1,00%

I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell'Irap \*\*\* calcolato su onorario dirigente

*[Handwritten signatures and initials]*

## AREA A PAGAMENTO

### (Aspetti generali)

Con il termine di **AREA A PAGAMENTO** deve intendersi l'erogazione delle attività professionali istituzionali aggiuntive richieste a pagamento da terzi all'Azienda e rese dai Dirigenti Medici Veterinari e Sanitari.

Sono pertanto riconducibili all'area a pagamento le prestazioni che l'Azienda richiede ai propri Dirigenti Medici, Veterinari, Sanitari, allo scopo di ridurre eventuali liste d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive a quelle rese in regime istituzionale, soprattutto in presenza di carenze di organico.

Le prestazioni in area a pagamento sono rese al di fuori dell'orario di servizio di ciascun dirigente e devono a tutti gli effetti considerarsi aggiuntive rispetto a quelle rese in ambito istituzionale.

E' esclusa ogni commistione con l'attività L.P. individuale.


Presenta, per gli utenti che accedono alle strutture dell'ASL, le medesime modalità di accesso previste per il regime istituzionale/divisionale quanto a prestazione, documentazione da esibire, partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) ecc.

L'Area a pagamento non deve comportare oneri aggiuntivi per l'ASL, deve essere a costo zero vale a dire che le quote erogate ai singoli dipendenti per la loro attività, diretta o di supporto, deve trovare copertura dalle tariffe corrisposte dagli utenti, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria degli stessi, o da risparmi a bilancio derivanti da carenze di organico (rispetto al Piano Assunzioni autorizzato) o mancata copertura di posti autorizzati o ancora da mancate sostituzioni di personale assente senza assegni.

Le prestazioni da rendersi in area a pagamento sono individuate dalla Direzione Generale dell'ASL previo confronto con le OO.SS. della Dirigenza Medica/Veterinaria e Sanitaria non medica.

La Direzione Aziendale concorda periodicamente con i Responsabili delle Strutture Distrettuali, Dipartimentali o di Staff le prestazioni da ritenersi in A.P., il loro volume ed il riconoscimento economico, per ogni singola prestazione, o da riconoscersi all'equipe che le ha rese.

Per ogni tipologia di prestazione autorizzata dovranno essere esplicitati i volumi che dovranno essere resi un determinato periodo, in regime istituzionale e quelli da rendersi in area a pagamento.



22



Regione  
Lombardia

ASL Bergamo

In relazione ad eventuali carenze di organico, anche temporanee, potranno essere rese da singoli Dirigenti o dall'equipe prestazioni aggiuntive la cui valorizzazione economica non potrà essere superiore al 50% dell'effettivo risparmio economico a bilancio.


Rientrano tra le prestazioni erogabili in A.P. anche quelle escluse dal regime Libero Professionale.

23



## RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs n. 175 del 20/06/1997 convertito in Legge n. 272 del 07/08/1997 "Disposizioni urgenti in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria del S.S.N." ;
- DM Sanità del 31/07/1997 "Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intra-muraria della dirigenza sanitaria del S.S.N." ;
- DM Sanità del 31/07/1997 "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N." ;
- DM Sanità del 28/11/1997 "Estensione della possibilità di esercizio di libera attività professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche" ;
- Legge 448/98, art. 72 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica"
- Legge 488/99 art. 28 "Legge finanziaria 2000";
- D Lgs n. 502 del 30/12/1992, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 229 del 19/06/1999 e successive modificazioni, in particolare, art. 15 quinquies che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti;
- D Lgs del 28/07/2000, n. 254 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo del 19.06.1999, n. 229 per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari";
- C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 1998/2001 dell'08.06.2000;
- C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale 1998/2001 dell'08.06.2000;
- Legge Regionale dell'11/07/1997, n. 31 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" e successive modifiche;
- DGR n. 48413 del 21/02/2000 "Partecipazione regionale alla spesa del cittadino per le prestazioni di ricovero in regime libero-professionale" ;
- DGR n. 49524 del 07/04/2000 "Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni d'intesa con l'Assessore Borsani avente ad oggetto: "Esercizio dell'attività libero-professionale" ;
- DGR n. VII/3374 del 09/02/2001 Approvazione linee guida per l'attività libero-professionale (A.L.P.)"
- DGR n. VII/3373 del 9 febbraio 2001 "Approvazione di linee guida per l'attività libero professionale (A.L.P.)"
- DGR n.2308 del 5 aprile 2006 "Linee guida regionali"
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria
- -DGR VIII/5162 del 25 luglio 2007 " Determinazioni in ordine alla libera professione intramuraria"
- DGR VIII/7441 del 13 giugno 2008 " Linee di indirizzo in ordine alla libera professione intramuraria dei Medici Veterinari"

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left, the number '24' in the center, and several other signatures on the right.